



SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

tra

REGIONE DEL VENETO

e

COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La **Regione del Veneto**, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, (d'ora innanzi denominata «Regione») rappresentata da _____ nella persona del Presidente o suo delegato;

il **Comando Regionale Veneto** della Guardia di finanza, con sede e domicilio fiscale in San Polo, n. 2128/A, 30125 Venezia, codice fiscale 80011020270 (d'ora innanzi denominato "Comando Regionale"), nella persona del Comandante Regionale, _____, domiciliato per la carica in Venezia, San Polo 2128/A.

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare l’articolo 138, che attribuisce alle Regioni la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 di “*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2018, n. 20;
- l'articolo 1474 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*”, il quale prevede che lo Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l’elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari;



- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” con particolare riguardo all'articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*”);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la decisione di esecuzione C (2022) 5655 final del 1° agosto 2022 della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia e la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022 di presa d'atto;
- la decisione di esecuzione C (2022) 8415 final del 16 novembre 2022 della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020 e la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13 dicembre 2022 di presa d'atto;

TENUTO CONTO

dell'opportunità di promuovere e ampliare la formazione del personale in servizio presso la Guardia di finanza, alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto in ordine alle attività di controllo economico finanziario sulle Politiche di Coesione regionale di cui al Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;

PREMESSO CHE

- i compiti della Guardia di finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, nonché al contrasto alla criminalità economica;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78/2000:



- la Guardia di finanza come forza di polizia ha competenza generale in materia economica e finanziaria;
 - l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria;
 - l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di finanza quale polizia economica e finanziaria in mare;
 - la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti;
- la Regione, in considerazione dell'insostituibile contributo fornito dalla Guardia di finanza a contrasto dei fenomeni illeciti della criminalità economica nella Regione, al fine di sostenere il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni che il Corpo è chiamato a svolgere, intende assicurare sostegno alle azioni di professionalizzazione dell'organico impegnato nello specifico settore di riferimento;
 - la Regione intende favorire la crescita professionale del personale della Guardia di finanza e fornire concreto supporto al potenziamento degli strumenti operativi al fine di rendere ancora più efficaci le attività sopra indicate in attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO CHE

sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la Regione e il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a promuovere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, iniziative a sostegno del personale dipendente attraverso un utile contributo per la qualificazione del sistema formativo, dando applicazione puntuale e tempestiva ai principi di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Finalità e contenuti dell'intesa)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono l'intesa e il comune interesse, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, a realizzare forme di collaborazione per potenziare l'efficacia delle azioni e della mission perseguita dalla Guardia di finanza in ambito regionale, attraverso l'individuazione di percorsi formativi che mirino all'acquisizione delle competenze tecniche in linea con il fabbisogno formativo espresso dal Comando Regionale.
2. A tal fine, le Parti si impegnano a collaborare, di comune intesa, per soddisfare le esigenze conoscitive specifiche del personale in servizio presso la Guardia di finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto.

Articolo 2

(Modalità esecutive)

1. Con il presente accordo, considerato il fabbisogno formativo e di dotazioni strumentali informatiche espresso dal Comando Regionale, al fine di realizzare idonee iniziative volte allo sviluppo delle



competenze tecnico professionali del personale in servizio presso la Guardia di finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto, si prevede:

- a. lo sviluppo di forme di collaborazione nel settore della formazione e della didattica tramite la reciproca partecipazione a incontri e seminari volti a perfezionare le capacità tecniche e specialistiche, anche mediante il ricorso a metodologie didattiche innovative, quali microlearning, formazione immersiva, simulazioni operative e apprendimento per progetti;
 - b. la possibilità per il predetto personale della Guardia di finanza di usufruire di iniziative formativo-didattiche e progettualità organizzate dalla Regione, relative alla conoscenza delle Politiche di Coesione regionale di cui al reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo plus (FSE+) e ai relativi Programmi Operativi PR Veneto FESR 2021 - 2027 e PR Veneto FSE + 2021 — 2027 gestiti dalla Regione del Veneto, anche mediante i servizi previsti dall'iniziativa "*Capacity building 2021 - 2027 azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale e la partecipazione del partenariato*" in corso di attuazione presso la Regione del Veneto;
 - c. la possibilità per i citati militari, nell'ambito del predetto servizio di Capacity building, di usufruire di iniziative formativo-didattiche e progettualità organizzate dalla Regione del Veneto volte al rafforzamento delle competenze informatiche e di management;
 - d. il finanziamento da parte della Regione di dotazioni per elaborazioni informatiche e analisi dei dati connessi alla gestione dei Fondi pubblici, con particolare riferimento a quelli delle Politiche di Coesione, e più in generale all'ottimizzazione dei processi di lavoro, in modo da garantire tempestività, qualità, sicurezza, trasparenza ed efficienza all'azione pubblica svolta dal Corpo a tutela della legalità economica e del tessuto imprenditoriale.
2. Le attività e dotazioni di cui al comma 1 dovranno essere relative al territorio regionale e potranno essere finanziate con risorse regionali, statali e comunitarie, una volta verificatane la disponibilità.

Articolo 3 (Cabina di Regia)

1. Al fine di promuovere l'attivazione dell'iniziativa prevista dal presente Protocollo d'intesa, nonché monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituita una Cabina di Regia composta da due rappresentanti per ciascuno dei sottoscrittori. La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza oneri ulteriori per le rispettive Amministrazioni.

Articolo 4 (Impegni della Regione e del Comando Regionale)

1. La Regione si impegna a:
 - a. promuovere la programmazione dell'offerta formativa al fine di garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle operazioni;
 - b. favorire forme di collaborazione con il Comando Regionale al fine di assicurare il rafforzamento delle competenze degli operatori impegnati nelle attività istituzionali.
2. Il Comando Regionale si impegna a realizzare le attività previste dal presente Protocollo nel rispetto della normativa vigente, assicurando il presidio di polizia economico-finanziaria nel territorio



Regionale nell'ambito delle attività ispettive programmate per la realizzazione della mission istituzionale della Guardia di finanza.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha la durata di 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per un ulteriore biennio, con espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza.
2. Le parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione del protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.
3. Le comunicazioni relative ai precedenti commi dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Regione: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
 - b. Comando Regionale: ve0220000p@pec.gdf.it

Articolo 6

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle parti.

Articolo 7

(Controversie)

1. Qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare



la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679.

3. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente Protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 10
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e a quanto previsto dalla normativa in materia, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.
2. Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella (Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

